

**TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza n. 2241 del 15 ottobre 2021**

Secondo il TAR Milano, se è pur vero in linea di principio che l'attività demandata all'amministrazione comunale per la classificazione acustica del proprio territorio si connota in termini ampiamente discrezionali, sia quanto alla delimitazione delle singole zone, sia quanto alla loro classificazione, è altresì vero che **tra i parametri legali** di ineludibile rispetto della concreta azione amministrativa svolta in materia di zonizzazione acustica, **vi è il rispetto del c.d. preuso del territorio.**

Il tema del preuso è di particolare rilievo nella pianificazione comunale - oltre che urbanistica – anche acustica, in quanto strettamente connesse ed è stato oggetto di intervento della Sezione Quarta del Consiglio di Stato in diverse occasioni, tra cui si segnalano:

- la sentenza n. 8443 del 12 dicembre 2019, secondo cui:

*«In materia di zonizzazione acustica del territorio, le scelte dell'Amministrazione non possono sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, ma devono tener conto del disegno urbanistico voluto dal pianificatore, ovvero sia delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio.*

*Ciò rileva sotto un duplice aspetto. Da un lato, rileva l'interesse pubblico generale alla conservazione del disegno di governo del territorio programmato dal pianificatore, il quale riflette un ben preciso interesse della comunità ad un certo utilizzo del proprio territorio, sul quale la medesima è stanziata. Da un altro lato, rileva l'interesse dei privati alla conservazione delle potenzialità edificatorie connesse alla titolarità dei diritti sui beni immobili e derivanti dalle pregresse e già effettuate scelte di pianificazione, le quali devono poter essere attuate pro futuro, avendo una natura tipicamente programmatoria»;*

- e, in precedenza, la sentenza n. 4405 del 21 settembre 2015, secondo cui il nodo problematico della vicinanza di una zona residenziale di nuovo insediamento non può essere affrontato a livello acustico imponendo all'attività industriale già esistente limiti di rumorosità propri delle zone residenziali, tali da determinarne la sostanziale impossibilità di esercizio, ma attraverso prescrizioni puntuali finalizzate all'adozione delle migliori tecnologie di isolamento acustico.

Il testo della sentenza è consultabile su: [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)